



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 41 del 27/12/2023

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO, N. 241 DEL 4 OTTOBRE 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE**, dalle ore 17,10 presso la Sala multifunzionale del Museo del Mare

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	MASSIMILLA UGO	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	CAUTERUCCIO FRANCESCO	X	
03	SANSONI RAFFAELA	X		12	ARNONE EMANUELA	X	
04	GRECO EUGENIO	X		13	FILICETTI MARIA RACHELE	X	
05	CARROZZINO MARCO	X					
06	MARTUCCI GIOVANNI	X					
07	REDA FRANCESCO	X					
08	PERRONE FILIPPO	X					
09	CANNATARO ANNA	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 13		Assenti n.	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Consigliere comunale Martucci Giovanni nella sua qualità di Presidente

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Antonio Marino

Illustra la proposta di deliberazione il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Martucci.

Il Consigliere Eugenio Greco annuncia, a nome del Gruppo consiliare *Belvedere futura*, il voto favorevole del suo gruppo consiliare.

Il Consigliere comunale del gruppo consiliare *Impegno comune* legge un documento che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Greco sottolinea come l'Amministrazione abbia assicurato una difesa piena dell'ente in tutti i contenziosi. Questa linea di rigore ha avuto l'effetto positivo di ridurre di molto il contenzioso. Ci siamo costituiti, come nel caso in esame, anche nella fase della negoziazione assistita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione come predisposta dal Responsabile del Settore LL.PP. MANUTENTIVO avente ad oggetto: ***RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITIMO , N. 241 DEL 4 OTTOBRE 2023***

- **Acquisito** il parere di regolarità tecnica e contabile reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Finanziario –

- **Acquisito** il parere favorevole verbale n. 8 del 20/12/2023 del Revisore Unico dei Conti

Atteso l'esito della votazione all'uopo tenutasi per alzata di mano e di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 3 – Massimilla – Cauteruccio - Arnone

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: : ***RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITIMO , N. 241 DEL 4 OTTOBRE 2023***

e, con apposita, e seguente votazione

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 3 – Massimilla – Cauteruccio - Arnone

di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. .

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, n.241, del 4 ottobre 2023.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI LL.PP.-MANUTENTIVO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30, in data 04/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 con i relativi allegati;

Visto che con deliberazione della Giunta comunale n.143, del 25/09/2023, è stato approvato il PEG 2023-2024-2025;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Considerato che in data 17/10/2023 è pervenuta la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, n.241, pubblicata il 4 ottobre 2023, che ha definito la causa intentata dalla signora Francesca Greco nei confronti del Comune di BELVEDERE

MARITTIMO, finalizzata ad accertare la responsabilità ex art.2051 del codice civile e a condannare il Comune al risarcimento del danno quantificato nell'atto di citazione (acclarato al protocollo generale del Comune in data 24 gennaio 2022 , al n. 1093) in €. 4.317,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro (07/06/2021) fino al soddisfo;

Visto che nella sentenza sopraindicata è stata riconosciuta la responsabilità del Comune di BELVEDERE MARITTIMO, che è stato condannato al risarcimento del danno per un importo di €. 3.322,98, oltre interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali a favore del procuratore antistatario avvocato Angelo Capano per un importo di €. 1.265,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;

Visto altresì che il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della Consulenza tecnica d'ufficio (CTU) a favore del consulente dr. Ernesto Clausi , che sono state liquidate dal Giudice di Pace, con decreto del 4 ottobre 2023, in €. 400,00, oltre IVA come per legge;

Visto che il Comune di Belvedere Marittimo non intende proporre appello avverso la sentenza in esame, tenuto conto della nota dell'Avvocato dell'ente Santina Bruno n. prot. 30476, del 24/10/2023, in cui sono illustrate le ragioni che sconsigliano la proposizione del gravame;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio e di adottare le misure necessarie al suo ripiano, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del fatto che si tratta di un debito derivante da una sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege alla quale occorre dunque dare sollecita esecuzione onde evitare ulteriori aggravii di spesa;

Considerato che il debito fuori bilancio deve essere riconosciuto per un importo complessivo di €.5.987,11, così composto:

- a) risarcimento danni a favore della signora Francesca Greco per un importo di **€. 3.528,33** (€. 3.322,98 + interessi €.205,35);
- b) pagamento spese legali all'avv. Angelo Capano, procuratore antistatario, per un importo complessivo di **€. 1.845,78 (Omnia)**;
- c) Rimborso contributo unificato: **€. 98,00**;
- d) Diritti di segreteria: **€. 27,00**;
- e) Compenso a favore del CTU dr. Ernesto Clausi: **€. 488,00 (omnia), di cui €. 200,00 a titolo di rimborso a favore della signora Greco che ha effettuato un pagamento parziale.**

Considerato che la copertura finanziaria del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad **€. 5.987,11** è assicurata mediante imputazione contabile al

cap.138/6 del PEG 2023-2024-2025;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio descritto in premessa derivante dalla sentenza n.241, del 4 ottobre 2023, provvisoriamente esecutiva; emessa dal Giudice Di Pace di Belvedere Marittimo, per un importo complessivo di **€. 5.987,11**, composto dalle seguenti somme:
 - a) risarcimento danni a favore della signora Francesca Greco per un importo di **€. 3.528,33** (€. 3.322,98 + interessi €205,35);
 - b) pagamento spese legali all'avv. Angelo Capano, procuratore antistatario, per un importo complessivo di **€. 1.845,78 (Omnia)**;
 - c) Rimborso contributo unificato: **€. 98,00**;
 - d) Diritti di segreteria: **€27,00**;
 - e) Compenso a favore del CTU dr. Ernesto Clausi: **€. 488,00 (omnia), di cui €. 200,00 a titolo di rimborso a favore della signora Greco che ha effettuato un pagamento parziale.**
2. di dare atto che la somma predetta trova imputazione contabile al cap. n.138/6 del PEG 2023-2024-2025;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della Legge n.289/2002.

Il Responsabile del Settore VI LL.PP.-Manutentivo

Ing. Giuliana R. Cangelosi





COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, n.241, del 4 ottobre 2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.-Manutentivo in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data 07/12/2023

Il Responsabile del Settore VI LL.PP.-Manutentivo
Ing. **Giuliana R. Cangelosi**



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data 07/12/2023

Il Responsabile del Settore Economico
Dott.ssa **A. Grosso Ciponte**

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 8 Data 20/12/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, n.241, del 4 ottobre 2023"
---------------------------------	---

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria – Revisore Unico Aurelio Adamo si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, n.241, del 4 ottobre 2023";

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, n.241, pubblicata il 4 ottobre 2023, che ha definito la causa intentata dalla signora Francesca Greco nei confronti del Comune di BELVEDERE MARITTIMO, finalizzata ad accertare la responsabilità ex art.2051 del codice civile e a condannare il Comune al risarcimento del danno quantificato nell'atto di citazione(acclarato al protocollo generale del Comune in data 24 gennaio 2022 , al n. 1093) in €. 4.317,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro (07/06/2021) fino al soddisfo;

Atteso che il finanziamento dei debiti fuori bilancio è garantito con mezzi ordinari e che le relative risorse sono già stanziare nel bilancio di previsione finanziario approvato, al capitolo 138/6;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;


Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Il Revisore Unico dei Conti
Aurelio Adamo





Al Presidente del Consiglio

Dott. Giovanni Martucci

DICHIARAZIONE DI VOTO

GRUPPO IMPEGNO COMUNE #perBelvedereMarittimo

Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 241 del 4 ottobre 2023.

Preso atto della proposta di deliberazione che viene richiesta al Consiglio Comunale in merito al riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza provvisoriamente esecutiva n. 241 del 4 ottobre 2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo e notificata all'Ente il 17.10.2023, il gruppo consiliare di minoranza **IMPEGNO COMUNE #perBelvedereMarittimo**, prima di esternare la propria dichiarazione di voto ritiene opportuno di porre all'attenzione del consiglio Comunale alcune considerazioni e condividere qualche riflessione.

Premesso che ogni debito fuori bilancio può essere causa di squilibri finanziari da risanare. Dal punto di vista contabile qualsiasi tipologia di debito fuori bilancio è una sopravvenienza passiva, legata ad una carenza a monte, al momento contabile dell'impegno della spesa.

Premesso che al fine di prevenire situazioni di squilibrio, il Consiglio comunale già in sede di deliberazione di bilancio può impegnare tra le spese l'accantonamento di risorse in vista di debiti fuori bilancio o può prevedere accantonamenti a fondi per passività potenziali.

Premesso che in data 04.09.2023 il Consiglio Comunale, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, e che successivamente, il Comune di Belvedere Marittimo, con Delibera di Giunta n. 143 del 25.09.2023, ha approvato il P.E.G. (Piano



Esecutivo di Gestione) 2023-2024-2025, strumento che, se applicato correttamente, consente di ottenere l'effettiva suddivisione tra le attività politiche di direzione e controllo e le attività amministrative di gestione economica dell'Ente.

Premesso che il P.E.G. alla Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione, Macro aggregato 3: Acquisto di beni e servizi, Capitolo 138/6: Incarichi per funzioni legali e transazioni con riferimento all'anno di gestione 2023 prevedeva un impegno finanziario di competenza pari ad € 80.000,00 - rispetto all'intera competenza della missione pari ad € 85.665,00 - ed ancora prevedeva quali somme già impegnate € 43.255,34 - rispetto al totale dell'intera missione di € 46.846,76.

Quanto sopra riportato si evince dallo stralcio, di seguito allegato, del Piano Esecutivo di Gestione adottato dall'Ente ed ancora vigente.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO				Bilancio di previsione D.Lgs. 118/2011 analitico - SPESA (anno 2023)			
RESPONSABILE DI SERVIZIO: Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO							
MISSIONE	MACROAGGREGATO	TITOLO	DENOMINAZIONE	FUNDO FINANZIARIO (V.M.)	RENDIMENTO PRELIMINARE DELL'ESERCIZIO PREVISIONE SINGOLA DEL BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DELL'ANNO PREVISIONE SINGOLA DEL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
CAPITOLO 6							
MISSIONE 1: Servizi istituzionali generali e di gestione							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
TITOLO 6: Spese a fondo e carico dell'ente							
1	1	2	CAP 246 - RAPP. AMMINISTR. E CONSIGL. SUE TFR	U.1.02.01.01.000	700,00	compensazione di cui gli imp. di cui F.P.V. 0,00	11.000,00 7.251,74 0,00 12.000,00
1000000			Resp. prov.: Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO			0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Spese a fondo e carico dell'ente					700,00	compensazione di cui gli imp. di cui F.P.V. 0,00	11.000,00 7.251,74 0,00 12.000,00
						0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 2: Acquisto di beni e servizi							
1	1	3	CAP 146 - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - CROD	U.1.03.02.16.000	0,00	compensazione di cui gli imp. di cui F.P.V. 0,00	200,00 200,00 0,00 200,00
1000000			Resp. prov.: Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO			0,00	0,00 0,00 0,00
1	1	3	CAP 146 - UTENZE E CARICHI TELEFONICI	U.1.03.02.02.000	1.007,40	compensazione di cui gli imp. di cui F.P.V. 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
1000000			Resp. prov.: Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO			0,00	3.254,00 0,00 0,00
1	1	3	CAP 147 - SERVIZI POSTALI	U.1.03.02.18.000	5,10	compensazione di cui gli imp. di cui F.P.V. 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1000011			Resp. prov.: Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO			0,00	11,00 0,00 0,00
1	1	3	CAP 1206 - INCASSI PER FUNZIONI LEGALI E TRANSAZIONI	U.1.03.02.08.000	110.000,00	compensazione di cui gli imp. di cui F.P.V. 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1000000			Resp. prov.: Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO			0,00	43.255,34 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi					110.007,50	compensazione di cui gli imp. di cui F.P.V. 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
						0,00	46.846,76 0,00 0,00
MISSIONE 4: Trasferimenti correnti							
1	1	4	CAP 366 - COMMISSIONI PER INVI. CONSORZIO, INTRA ATG, A/C	U.1.04.01.04.000	5.274,40	compensazione di cui gli imp. di cui F.P.V. 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1000000			Resp. prov.: Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO			0,00	9.400,40 0,00 0,00
							27.274,00

Atteso che il D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali) pur non fornendo una definizione univocamente interpretabile in merito ai debiti fuori bilancio, all'art.



194 definisce le procedure e le tipologie di riconoscimento legittimo di debiti fuori bilancio.

Di fatti il TUEL all'Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – recita:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;

Atteso che la sentenza n. 241 del 4 ottobre 2023 conclude il primo grado di giudizio della causa iscritta al Ruolo Generale n. 116/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo riprendendo i contenuti del verbale d'udienza del 21/06/2023.

Atteso che con la sentenza n. 241 del 4 ottobre 2023 il Giudice dichiara il Comune di Belvedere Marittimo responsabile del sinistro per cui è causa, condannando l'Ente al



risarcimento del danno subito dalla parte attrice, al pagamento delle spese legali di parte attrice e del costo della Consulenza Tecnica d'Ufficio per un importo complessivo di € 5.987,11.

Si ritiene indispensabile precisare che

La parte attrice ha citato in giudizio l'Ente in quanto mentre camminava sul marciapiede di una delle principali strade cittadine, inciampava e cadeva a terra a causa del pavimento dissestato.

La parte attrice, per come si evince dalla sentenza, si è costituita in giudizio per il riconoscimento dei danni subiti solo dopo aver inviato il Comune di Belvedere Marittimo alla stipula di una convenzione di negoziazione rimasta inevasa.

Dall'istruttoria svolta è emerso che i testi chiamati a riferire, in qualità di persone informate sui fatti, hanno confermato che il marciapiede dove la signora è caduta aveva la pavimentazione dissestata poiché non complanare per la presenza di mattonelle sollevate, ed hanno riferito che sul luogo del sinistro non era stata posizionata segnaletica per mettesse in guardia i fruitori dello stesso della presenza di questa fonte di pericolo.

L'Ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, se sulla responsabilità non influisca la condotta della vittima che deve essere qualificabile quale abnorme.

Chiediamo alla maggioranza di questo governo cittadino

Quali sono state le motivazioni che hanno indotto il Comune di Belvedere Marittimo, attesa l'inequivocabile responsabilità conservata in merito a questo sinistro prevista dall'art. 2051 del Codice Civile, a non optare per la convenzione di negoziazione



proposta dalla parte attrice, scelta che avrebbe portato ad un considerevole risparmio di soldi pubblici.

Se questa sentenza non si configurerà come caso isolato, ed è cosa probabile visto che le strade comunali e le loro pertinenze presentano insidie in ogni dove, a tal proposito vi voglio ricordare, quanto denunciato, da questo gruppo consiliare in data 13.11.2023, con riferimento alla situazione di imminente pericolo di via G. fortunato e del bivio nord di Belvedere Marittimo, quanti debiti fuori bilancio di questo tipo saremo chiamati a riconoscere ed a quali capitoli di spesa ci si dovrà rivolgere per trovare copertura nel bilancio Comunale.

Come sia possibile che questa amministrazione dopo circa 19 mesi di mandato non abbia previsto un piano di messa in sicurezza della viabilità comunale, atteso che il Comune di Belvedere Marittimo possiede fondi propri in merito alla gestione della sicurezza stradale, fondi che provengono dall'incasso delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità per come si evince dai commi dal 12-bis, 12-ter e 12-quater, dell'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992, che testualmente recitano:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, **sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento** o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e **all'ente da cui dipende l'organo accertatore**, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano



alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Considerato che il sinistro di che trattasi, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, non si sarebbe dovuto verificare, poiché la sicurezza dei cittadini dovrebbe assumere per



l'Ente priorità assoluta e questa tipologia di insidie dovrebbero essere eliminate repentinamente, ed ancora se l'insidia presente sul marciapiede fosse stata adeguatamente segnalata sarebbero decadute le responsabilità dell'Ente gestore della strada per cui oggi non saremo qui riuniti per trovare copertura finanziaria del risarcimento dei danni arrecati al malcapitato cittadino.

Atteso che la viabilità comunale potrebbe e dovrebbe essere messa in sicurezza con un oculato investimenti delle somme in entrata che in ogni bilancio vengono garantite dall'incasso delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

Precisato che la vicenda in questione si sarebbe dovuta risolvere mediante convenzione di negoziazione, attese le palesi responsabilità che il Comune aveva in merito al sinistro.

Atteso che il Piano Esecutivo di Gestione, per le annualità 2023-2024-2025, ha attribuito al capitolo di spesa 138/6 la somma di € 80.000 a copertura del fabbisogno dell'Ente in materia di Incarichi per funzioni legali e transazioni che potrebbe diventare insufficienti se questo capitolo di spesa dovrà coprire ulteriori somme a titolo di risarcimento come quella di oggi;

IL GRUPPO IMPEGNO COMUNE #perBelvedereMarittimo

DICHIARA VOTO SFAVOREVOLE a questo punto dell'ordine del giorno

Belvedere Marittimo lì 27.12.2023

Gruppo Consiliare

Impegno Comune #perBelvedereMarittimo

Francesco Cauteruccio

Ugo Massimilla

Emanuela Arnone

STUDIO LEGALE
AVVOCATO BRUNO SANTINA
Via G.Fiorillo, 102 Belvedere Marittimo (CS)
Tel. Fax: 0985.82990 – Cell. 328.2918018
Pec: avv.santinabruno@pec.giuffre.it

Al Signor Sindaco
Del Comune di Belvedere Marittimo (CS)
Via Maggiore Mistorni
87021 Belvedere Marittimo (CS)
Pec: belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it

Oggetto : Causa Civile Greco/Comune di Belvedere Marittimo, pendente innanzi al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, RG. N.116/2022

Scrivo la presente, nella mia qualità di difensore di fiducia del Comune di Belvedere Marittimo nella causa in oggetto, per comunicarLe che in data 02.10.2023 il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, Dott. ssa Turco, ha emesso sentenza decidendo per la condanna del Comune di Belvedere della somma di € 3.322,98 a favore della parte attrice.

Nella suddetta sentenza il Giudice di Pace ha così motivato : *" nel caso di specie , parte attrice ha dimostrato la presenza di un'insidia sulla strada in custodia al Comune di Belvedere Marittimo, non segnalata; d'altra parte , il Comune convenuto non ha provato la sussistenza del caso fortuito, ne può qualificarsi abnorme o imprevedibile la condotta di parte attrice che meramente camminava sulla pubblica strada.*

Detta motivazione trova conforto nelle dichiarazioni testimoniali degli agenti di polizia municipale del Comune di Belvedere Marittimo, i quali ascoltati durante la fase istruttoria del Giudizio, non hanno escluso l'esistenza dell'insidia e la sua prevedibilità ma, anzi, hanno confermato che nel tratto di strada in questione, all'epoca del sinistro, non vi erano segnalazioni di pericolo e che *" nel luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro vi è qualche piccolo rientro delle mattonelle ed avvallamento".*

Alla luce delle suddette testimonianze e del fatto che la sig.ra Greco non è residente a Belvedere Marittimo e quindi, non aveva conosciuto del tratto di strada in questione, l'unico elemento a favore dell'Ente e cioè che l'evento si è verificato in pieno giorno secondo lo scrivente procuratore non è sufficiente a sostenere una difesa in Tribunale.

Pertanto, la sottoscritta non ritiene sussistano gli elementi per presentare appello alla suddetta sentenza anche in considerazione del fatto che, a fronte di una richiesta di risarcimento di euro 4.635,95 il Giudice, sulla base della CTU, ha liquidato una somma inferiore e precisamente euro 3.322,98.

E

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Protocollo N.0030476/2023 del 24/10/2023


Resto, comunque, in attesa di un riscontro soprattutto nel caso in cui l'Inte dovesse ritenere opportuno procedere con l'impugnazione della sentenza ricordando che il termine utile per la proposizione è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di primo grado.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Mi è gradita l'occasione per salutarLa cordialmente.

Belvedere Marittimo, 23.10.2023

Avv. Bruno Santina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruno Santina', written over the typed name.

N.RG 116/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO
Sezione S1

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo Dott.ssa DANIELA TURCO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 116 / 2022 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2022

TRA

Parte istante: GRECO FRANCESCA – GRCFNC53D54A773C
rapp. e dif. dall'Avv. ANGELO CAPANO – CPNNLG64R20H224M
giusta procura alle liti in atti,

E


Controparte: COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO – 00346830789
rapp. e dif. dall'Avv. BRUNO SANTINA – BRNSTN73S41A773T
giusta procura alle liti in atti

OGGETTO: Deposito Minuta/Sentenza

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21/06/2023, da intendersi qui
integralmente trascritte.

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art.
132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n. 69.



Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Greco Francesca citava in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo ed esponeva che, in data 7/6/21, intorno alle ore 9:15/9:30, mentre camminava sul marciapiede in direzione bivio-marina, inciampava e cadeva a terra a causa del pavimento dissestato. A seguito del sinistro parte attrice veniva accompagnata al centro Spoke Paola-Cetraro ove le veniva diagnosticata "Gonalgia post-traumatica". L'attrice riportava danni fisici quantificati in Euro 4.317,85.

Dopo aver invano inoltrato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, la Sig.ra Greco agiva in giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevato e richiesto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare nullo l'atto di citazione per carenza di un elemento essenziale ex art. 163 c.p.c., ossia l'omessa indicazione della residenza di parte attrice, e, nel merito, di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto.

In merito all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per carenza di un elemento essenziale ex art. 163 c.p.c., ossia l'omessa indicazione della residenza di parte attrice, v'è da rilevare che essa è infondata atteso che, per costante giurisprudenza, detta nullità è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto (ex multis, Cass. civ. n. 4452/2013). Peraltro, è depositata agli atti la carta di identità della Sig.ra Greco Francesca dalla quale risulta la residenza attorea. Inoltre, tale eccezione preliminare, argomentata nello scritto difensivo introduttivo di parte convenuta, non è riportata nelle conclusioni dell'atto di costituzione in giudizio, non è stata ribadita in sede di prima udienza né in sede di note conclusive autorizzate.

Nel merito, la domanda attorea merita accoglimento nei termini che seguono.

Dall'istruttoria svolta è emersa la prova dell'an e del quantum debeatur.

Il teste, Sig. Ricardo José La Rocca, ha confermato la narrazione dei fatti di parte attrice, precisando che non vi era alcun segnale che indicasse la presenza di pavimentazione dissestata e di mattonelle sollevate su cui la Sig.ra Greco è inciampata. Il teste ha, altresì, riconosciuto le fotografie che gli sono state mostrate,

allegate al fascicolo di parte attrice. Il teste ha, infine, confermato che la Sig.ra Greco lamentava dolori alla caviglia e al ginocchio destro (cfr. verbale di udienza del 14/10/2022).

A livello documentale rileva la documentazione fotografica agli atti, dalla quale risulta che la pavimentazione è dissestata.

La narrazione di parte attrice non è smentita, d'altronde, neppure dai testi di parte convenuta.

Il teste, Sig. Vincenzo D'Alia, istruttore di polizia locale, ha espresso un suo parere circa la non pericolosità per i pedoni della condizione della pavimentazione sul marciapiede di cui trattasi, ha riconosciuto le foto contenute nei fascicoli delle parti e ha confermato che, sul luogo del sinistro, non vi è alcun segnale di pericolo di pavimentazione dissestata (cfr. verbale di udienza del 14/10/2022).

Parimenti, il teste, Sig. Fabio Ragone, non ritiene sussista pericolo per il transito dei pedoni, pur confermando che, nel luogo del sinistro, vi è qualche piccolo rialzo delle mattonelle e avvallamento, ha riconosciuto le foto contenute nei fascicoli delle parti e ha confermato che per quanto gli risultasse, sul luogo del sinistro, non vi erano segnalazioni di pericolo (cfr. verbale di udienza dell'8/11/2022).

A nulla rileva la circostanza che, nelle immediatezze del fatto o nei giorni successivi, alcuna segnalazione è pervenuta all'ufficio di polizia locale per come riferito dai testi di parte convenuta.

Orbene, la fattispecie in esame è da inquadrare nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato da ciò che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (*ex multis*, Cass. civ. n. 2477/2018).

L'onere probatorio relativo alla sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale grava sul custode; per caso fortuito deve intendersi un fatto naturale o del terzo, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile (Cass. civ. n. 18075/2018). Per costante giurisprudenza, l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (*ex multis*, Cass. civ., n. 2481/2018).

Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato la presenza di un'insidia sulla strada in custodia al Comune di Belvedere Marittimo, non segnalata; d'altra parte, il Comune convenuto non ha provato la sussistenza del caso fortuito, né può qualificarsi abnorme o imprevedibile la condotta di parte attrice che meramente camminava sulla pubblica strada.

Quanto al danno fisico lamentato, il C.T.U. nominato, Dott. Ernesto Clausi, ha accertato: *"Trauma contusivo ginocchio destro con sofferenza del comparto mediale, contusione caviglia dx"*.

Tali lesioni hanno comportato un periodo di Inabilità Temporanea Totale di giorni 4; un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% di giorni 15, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% di giorni 20, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 25% di giorni 20.

Con danno biologico permanente pari al 1%.

Spese mediche pari ad Euro 450,00.

Il Giudice condivide i risultati della consulenza tecnica.

Il danno fisico riportato da parte attrice è dunque pari ad Euro 3.322,98 così determinato:

- Inabilità Temporanea Totale: Euro 203,16
- Inabilità Temporanea Parziale al 75%: Euro 571,39
- Inabilità Temporanea Parziale al 50%: Euro 507,90
- Inabilità Temporanea Parziale al 25%: Euro 253,95
- Danno biologico permanente: Euro 618,39
- Danno morale su sola invalidità permanente: Euro 718,19
- Spese mediche: Euro 450,00.

Andrà, dunque, liquidata alla Sig.ra Greco la somma complessiva di Euro 3.322,98. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, considerati i parametri di cui al DM Giustizia 20/07/2012, n. 140 e succ. modifiche (D.M. 10 marzo 2014, n.55).

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da GRECO FRANCESCA,

nei confronti di

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- Dichiarà responsabile del sinistro per cui è causa il Comune di Belvedere Marittimo ex art. 2051 c.c., per come in parte motiva e, per l'effetto, condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento, in favore della Sig.ra Greco Francesca, della somma di Euro 3.322,98 per i danni fisici subiti, il tutto con interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna, altresì, il Comune di Belvedere Marittimo, al pagamento delle spese legali di parte attrice che liquida, considerati i parametri stabiliti dai DM Giustizia citati, le variazioni ad essi applicabili in € 1.265,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico del Comune di Belvedere Marittimo, in persona del l.r.p.t., le spese di CTU, Dott. Ernesto Clausi, che si liquidano

come da separato decreto.

Così deciso in Belvedere Marittimo, li 02-10-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. DANIELA TURCO

Il sottoscritto **Avv. Angelo Capano** ai sensi del D.L. 132/2014 convertito con modifiche dalla L. 162/2014

attesta

che la copia sentenza GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 241/2023 è conforme alla copia informatica estratta dal corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico rubricato al n. RG. 116/2022 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO.

Belvedere M., lì 10/10/2023

Avv. Angelo Capano 

IL SEGRETARIO

DOTT. ANTONIO MARINO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DOTT. GIOVANNI MARTUCCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il al n. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

09 GEN. 2024

Li, 09 GEN. 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE